

STATUTO

- **Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi n. 9 del 19/03/2010**
- **Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi n. 18 del 07/07/2011**

INDICE

Premessa

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Denominazione - Sede - Durata
- Art. 3 Obiettivi
- Art. 4 Attività
- Art. 5 Capitale di dotazione
- Art. 6 Scioglimento

TITOLO II – ORGANI DELL’AZIENDA

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 7 Organi
- Art. 8 Disposizioni comuni

CAPO II – ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

- Art. 9 Attività di indirizzo e di controllo

CAPO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 10 Consiglio di Amministrazione – composizione
- Art. 11 Requisiti per la nomina – ineleggibilità e incompatibilità – pari opportunità
- Art. 12 Durata in carica - cessazione – revoca
- Art. 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 Sedute del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 Rimborsi spese

CAPO IV – IL DIRETTORE GENERALE

- Art. 17 Il Direttore Generale – nomina – trattamento economico e normativo
- Art. 18 Attribuzioni del Direttore
- Art. 19 Dirigenti e collaborazioni esterne
- Art. 20 Personale dell’Azienda

CAPO V - ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 21 Nomina
- Art. 22 Attribuzioni dell’organo di controllo
- Art. 23 Responsabilità
- Art. 24 Trattamento economico - durata in carica – cessazione – decadenza – revoca

TITOLO III – FINANZA, CONTABILITA’, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- Art. 25 Entrate
- Art. 26 Il patrimonio
- Art. 27 Criteri di Gestione
- Art. 28 Bilanci e conto consuntivo
- Art. 29 Contabilità
- Art. 30 Servizio di tesoreria
- Art. 31 Contabilità e finanza

TITOLO IV – NORME FINALI

- Art. 32 Disposizioni finali

Premessa

Si precisa che il presente testo si intende declinato al femminile e al maschile.

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE

1. L'Unione "Terre e Fiumi" dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo coerente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione della persona istituisce l'Azienda Speciale ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2. L'Azienda è lo strumento di organizzazione, dell'Unione "Terre e Fiumi" dotata di personalità giuridica ed autonomia finanziaria, gestionale ed imprenditoriale.

ART. 2 DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

1. L'Azienda assume la denominazione di "AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA".
2. L'Azienda ha sede legale presso il Comune di Copparo in Via Mazzini 47 e gli uffici e le sedi operative dell'Azienda saranno dislocati sul territorio in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti.
3. L'Azienda ha durata illimitata. E' facoltà del Consiglio dell'Unione sciogliere o trasformare l'Azienda attraverso atti deliberativi adottati almeno sei mesi prima dello scioglimento/trasformazione.

ART. 3 OBIETTIVI

L'Azienda è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla persona attraverso la cura, la tutela delle fasce deboli, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale in materia omogenea sul territorio. Attivare un monitoraggio dei bisogni emergenti al fine di dare risposte adeguate alle modificazioni sociali contingenti basate sulla centralità dei cittadini-utenti.
2. Conciliare i criteri di gestione aziendale (efficacia, efficienza ed economicità) a quelli di massimizzazione dell'unità sociale garantendo politiche di integrazione territoriale e di solidarietà fra i Comuni che costituiscono l'Unione.
3. Svolgere funzioni di riferimento ed espressione dei bisogni e della domanda della Comunità locale, tenendo conto delle identità locali e delle funzioni sociali di cui l'Unione "Terre e Fiumi" è titolare.
4. Erogare i servizi e gli interventi di natura socio-assistenziale previsti da normative dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla Legge 328/2000, dalla L.R.2/2003 e dalle relative Direttive Regionali in materia che prevedono percorsi di concertazione e collaborazione con il Volontariato, il Privato Sociale, le Organizzazioni Sindacali e tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano in ambito sociale. La funzione di indirizzo e programmazione è in capo all'Unione "Terre e Fiumi"

ART. 4 ATTIVITA'

1. L'Azienda gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano per la Salute e il Benessere Sociale e nel Piano per la Non Autosufficienza, con riferimento ai bisogni della persona e della famiglia quali in particolare: anziani, minori, adulti in difficoltà, immigrati e disabili; favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio, e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali.
2. Per l'Unione "Terre e Fiumi" oppure per i singoli Comuni possono stipulare ulteriori convenzioni direttamente con l'Azienda, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di servizi di propria competenza, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente.
3. L'Azienda può, inoltre, gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per altri Enti, pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
4. L'Azienda può compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali di Ente strumentale all'azione dell'Unione "Terre e Fiumi".

ART. 5 CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il Capitale di dotazione dell'Azienda è determinato dall'Ente Proprietario e viene conferito in proprietà con le modalità stabilite con apposito atto deliberativo del Consiglio dell'Unione. Esso sarà principalmente costituito dal valore nominale delle quote che i singoli Comuni conferiscono all'Unione.

ART. 6 SCIoglimento

1. L'Azienda potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazioni del Consiglio dell'Unione "Terre e Fiumi".
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda confluirà nel bilancio dell'Unione "Terre e Fiumi".

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 7 ORGANI

Sono organi dell'Azienda Speciale:

- A) Il Consiglio di Amministrazione;
- B) Il Presidente;
- D) Il Direttore Generale;
- E) L'Organo di Controllo.

ART. 8 DISPOSIZIONI COMUNI

Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

CAPO II

ART. 9 ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. L'Unione "Terra e Fiumi" esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo e di indirizzo, ai quali l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare.
2. Il Consiglio dell'Unione ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:
 - a) nomina l'Organo di controllo;
 - b) approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
 - c) approva il conto consuntivo;
 - d) delibera le tariffe
 - e) delibera sulla partecipazione dell'Azienda ad Enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio dell'Unione nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

CAPO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Art. 11 REQUISITI PER LA NOMINA – INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' - PARI OPPORTUNITA'

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente dell'Unione sentita la Giunta al di fuori del proprio seno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere

comunale e provinciale, e che non svolgano tali funzioni, abbiano inoltre una specifica competenza tecnica ed amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni precedentemente svolte, per uffici pubblici o incarichi istituzionali ricoperti.

2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge, nonché coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi come previsto dalla Legge 296/96, o che siano in lite con l'Azienda, nonché siano titolari o soci illimitatamente responsabili, o amministratori, o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate dall'Azienda.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel pieno rispetto del principio di pari opportunità sancito dall'art. 51 della Costituzione al fine di assicurare l'eguaglianza tra i sessi nell'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive.

ART. 12 DURATA IN CARICA - CESSAZIONE – REVOCA

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di 1 anno e possono essere rinominati.

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

a) per scadenza;

b) per dimissioni;

c) per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;

d) per revoca.

3. La revoca dalla carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta dal presidente dell'Unione sentita la Giunta per gravi inadempienze alle proprie attribuzioni. Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio.

4. Il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo.

ART. 13 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:

a) redige il Piano-Programma, comprendente un contratto di servizio/convenzione che disciplini i rapporti fra Ente socio ed Azienda;

b) predispone i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;

c) redige il bilancio di esercizio o consuntivo;

2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti all'approvazione del Consiglio dell'Unione.

3. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;

b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;

c) l'eventuale recepimento dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché, nei casi e nelle materie ammesse, gli accordi aziendali interni;

d) l'assunzione di personale;

e) le modalità di applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;

f) provvedere a tutte le opere e spese, agli appalti e a tutto quanto occorra per il funzionamento e l'organizzazione dell'Azienda;

g) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

h) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi nel contratto di servizio;

i) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente Statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti;

j) nomina e revoca del Direttore.

4. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore.

ART. 14 SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, per particolari materie o oggetti, dirigenti e funzionari, anche esterni, esperti in materia.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART.15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Azienda.
E' l'organo di raccordo fra l'Unione "Terra e Fiumi" e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività dell'Azienda.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Unione "Terra e Fiumi", alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Unione;
 - c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate all'Azienda;
 - e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) rappresenta l'Azienda in giudizio, sia come attore che come convenuto;
3. Il Presidente inoltre:
 - vigila sul buon andamento dell'Azienda;
 - vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
 - provvede alla trasmissione in elenco all'Unione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - predispose la relazione quadrimestrale dell'andamento della gestione
 - promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività dell'Azienda;
 - cura i rapporti con l'Ente socio;
 - firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 RIMBORSI SPESE

Ai membri del Consiglio di amministrazione viene corrisposto un rimborso spese ove previsto dalla legge e nei limiti stabiliti dalla stessa.

CAPO IV IL DIRETTORE GENERALE

Art. 17 IL DIRETTORE GENERALE - NOMINA - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore può essere conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale.
Il Direttore qualora non sia dipendente dell'Azienda a tempo indeterminato, viene nominato per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione, con proroga di un anno. Alla scadenza l'incarico può essere rinnovato.
Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico contrattato con il Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può assumere altri incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto applicato.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie.
Il consiglio di Amministrazione delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno un mese prima della scadenza, dandone comunicazione all'interessato.
Il licenziamento del Direttore può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio dell'Unione per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza dell'Azienda.

Art. 18 ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse aziendali.

Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Direttore:

- a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio dell'Unione e del Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
- d) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- e) rappresenta l'Azienda in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3. Al Direttore spetta inoltre:

- a) dirigere il personale dell'Azienda;
- b) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- c) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi dell'Azienda;
- d) adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali misure disciplinari nei confronti del personale;
- f) presiedere le aste e le licitazioni private;
- g) stipulare i contratti;
- h) predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
- i) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda ed entro i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento;
- j) firmare gli ordinativi di incassi e di pagamento;
- l) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- m) provvedere all'invio dei verbali delle deliberazioni previste dall'articolo 14, comma 7, all'Unione.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

Art. 19 DIRIGENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La dotazione organica dell'Azienda può prevedere figure dirigenziali e/o apicali preposte alla direzione di specifici servizi.

2. Ai dirigenti e al personale apicale sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di organizzazione.

3. Per obiettivi determinati l'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata ed il corrispettivo.

4. Per tali forme di collaborazione l'Azienda può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

Art. 20 PERSONALE DELL'AZIENDA

1. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda verrà regolamentato con apposito accordo che verrà sottoscritto con le OO.SS.

2. L'Azienda dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

CAPO V
ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21
NOMINA

1. Organo di controllo dell'Azienda è il Revisore Unico dei conti, nominato dal Consiglio dell'Unione.
2. Non può ricoprire la carica di Revisore chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 22
ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, in conformità allo statuto e all'apposito regolamento:

- a.) esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
- c.) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda;
- d.) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
- e.) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- f.) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

Art. 23
RESPONSABILITA'

1. L'Organo di controllo risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Art. 24
TRATTAMENTO ECONOMICO - DURATA IN CARICA - CESSAZIONE - DECADENZA – REVOCA

- 1 Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore è determinato dal Presidente dell'Unione sentita la Giunta
- 2 Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile una sola volta.
- 3 Il Revisore cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.
- 4 Il Revisore non è revocabile salvo che:
 - a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;
 - b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione del rendiconto della gestione.
5. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO III
FINANZA, CONTABILITA', BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 25
ENTRATE

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a) le risorse del complessivo fondo sociale assegnate ai Comuni dell'Unione e conferite all'Ambito (Quota FNPS + Quota Fondo Regionale Globale Socio-Assistenziale + co-finanziamento dell'Unione definito dagli Enti appartenenti all'Unione);
 - b) trasferimenti dell'Unione in relazione alle materie attribuite all'Azienda;
 - c) contributi della Regione, della Provincia, dello Stato e di altri Enti;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) accensione di prestiti;
 - f) prestazioni a nome e per conto di terzi;
 - g) quote di partecipazione degli utenti;
 - h) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda (lasciti, donazioni, elargizioni);
 - i) eventuali finanziamenti concessi dall'Unione Europea.

Art. 26
IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda o a questa devoluto;
- c) da trasferimenti.

2. L'Azienda è inoltre consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnataria compete all'Azienda; quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dall'Azienda, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.

Art. 27
CRITERI DI GESTIONE

1. L'Azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Art. 28
BILANCI E CONTO CONSUNTIVO

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dall'Azienda, in attuazione degli indirizzi determinati dall'Unione, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica nonché nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.

2. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il conto consuntivo dell'Azienda stessa

Art. 29
CONTABILITA'

1. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

2. Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento della quota annua da parte dell'Unione.

Art. 30
SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Azienda ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica con procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 31
CONTABILITA' E FINANZA

All'Azienda si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Codice Civile.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 32
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.